

# **ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI**

## **Sezione di Sangano**

### **GRUPPO VOLONTARI ANC DI SANGANO OdV**

#### **Statuto**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Costituzione**

1. Nella circoscrizione territoriale della Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sangano (TO), di seguito siglata ANC, è costituita un'organizzazione di volontariato identificata come "GRUPPO VOLONTARI ANC DI SANGANO O.d.V." di seguito denominata "Organizzazione".

2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Sangano (TO), Via Aprà 55

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. La denominazione dell'organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

4. I contenuti e la sua struttura sono democratici e non persegue fini di lucro.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Principi**

1. L'Organizzazione, indipendente ed apolitica, ha autonomia patrimoniale, amministrativa ed operativa.

Essa si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche.

Trattasi di una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere civile, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

2. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal successivo articolo 23.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Finalità**

1. L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Sangano (TO)

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma con comunicazione per competenza al Presidente della Sezione ANC competente per territorio.

2. Essa esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività elencate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, opera nei seguenti ambiti:

- a. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico
- b. Organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e relativo supporto.
- c. Supporto all'organizzazione e gestione di attività turistiche, culturali e religiose.
- d. Promozione della cultura della legalità
- e. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. I Soci che la compongono non svolgono attività di Protezione Civile salvo in casi eccezionali e per particolari temporanee emergenze ma solo a condizione di una loro formale "aggregazione" ad Associazioni a ciò preposte.

## **ARTICOLO 4**

### **Aderenti**

1. Sono aderenti all'organizzazione i Soci che hanno sottoscritto il presente atto e quelli che ne fanno richiesta la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.

Il numero degli aderenti è illimitato, essi debbono essere soci dell'ANC ed essere in regola con l'iscrizione in una Sezione qualunque dell'Associazione stessa.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- perdita temporanea o definitiva della qualità di socio ANC.

3. Tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo gratuito. Sono rimborsabili esclusivamente le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

## **ARTICOLO 5**

### **Diritti e obblighi degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di essere informati circa le decisioni prese dall'Organo deliberante, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2. Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e le delibere legalmente adottate dall'organizzazione;
- pagare la quota sociale e gli eventuali contributi fissati dall'Assemblea;
- svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- partecipare alle attività formative e propedeutiche e di sostegno per l'impiego nell'organizzazione;
- osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

## **ARTICOLO 6**

### **Organi**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio arbitrale;
- il Revisore dei conti.

## **ARTICOLO 7**

### **Assemblea ordinaria degli aderenti**

1. L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione, è presieduta dal Presidente dell'organizzazione ed è convocata dallo stesso almeno una volta all'anno.

2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
5. il Presidente della Sezione ANC che esprime l'organizzazione (ove non presente in Comitato esecutivo) ha facoltà di presenziare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, a tutte le riunioni dell'Assemblea.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del Comitato esecutivo;
  - eleggere il Revisore dei conti;
  - approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

## **ARTICOLO 8**

### **Assemblea straordinaria degli aderenti**

1. L'Assemblea straordinaria è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione, è presieduta dal Presidente della stessa Organizzazione ed è convocata dallo stesso:
  - ogni qualvolta egli lo ritenga necessario;
  - a richiesta del Revisore dei conti di cui al successivo art. 14;
  - per adottare le modifiche al presente Statuto;
  - per decidere lo scioglimento dell'organizzazione.
2. Per l'Assemblea straordinaria si applicano le stesse procedure dell'Assemblea ordinaria fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

## **ARTICOLO 9**

### **Il Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci. Esso può scegliere, tra i soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni inoltrato agli interessati in modo certo e documentato.
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa;

- eleggere il Presidente;
- delegare il Presidente a compiere gli atti di ordinaria amministrazione
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare se necessario un componente del Collegio arbitrale.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato Esecutivo determina la decadenza dalla carica.

7. A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

8. Il presidente della Sezione ANC che esprime l'organizzazione (ove non presente in Comitato esecutivo) ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, a tutte le riunioni del Comitato esecutivo.

9. Ad eccezione del primo esercizio provvisorio, il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un analogo periodo. Può essere consigliabile, al fine di mantenere i legami associativi con la Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri che si proceda a nuove elezioni ogni qualvolta per qualsiasi motivo, sia rinnovato il Consiglio direttivo della Sezione ANC che esprime il presente Gruppo di volontariato.

## **ARTICOLO 10**

### **Presidente dell'organizzazione**

1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7 comma 2 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi, delle banche ed in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Adotta, se delegato, i provvedimenti finanziari, di ordinaria amministrazione, rendendone successivamente conto ai Soci, è titolare dei rapporti di conto e deposito, delega il Tesoriere ad operare per l'ordinaria amministrazione con gli Istituti di Credito..
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 11**

### **Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni Inventariati", del "rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

## **ARTICOLO 12**

### **Tesoriere**

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.

Sotto la propria responsabilità:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese

di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla registrazione delle entrate e delle uscite, su delega del Presidente opera con gli Istituti di Credito per l'ordinaria amministrazione, in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo,.

## **ARTICOLO 13**

### **Collegio Arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Comitato esecutivo.

## **ARTICOLO 14**

### **Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea degli aderenti.
2. Il Revisore ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'organizzazione, verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, controllare il rispetto delle norme antiriciclaggio e di limitazione all'uso dei contanti, certificare la vericità del bilancio consuntivo
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Revisore riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il Revisore può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

## **ARTICOLO 15**

### **Coordinatore di settore**

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore, ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.
3. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

## **ARTICOLO 16**

### **Cariche sociali**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata massima di cinque anni, I membri del Comitato esecutivo possono ricandidarsi per più mandati..
2. Sarebbe auspicabile, ma non obbligatorio, che esse decadano nel medesimo giorno in cui decadono quelle della Sezione ANC che ha espresso il Gruppo di volontariato.
3. In caso di decadenza le eventuali sostituzioni subiscono lo stesso effetto.

## **ARTICOLO 17**

### **Bilanci**

1. Ogni anno devono essere predisposti a cura del Tesoriere ed approvati dal Comitato esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Fatta eccezione per il primo mandato di esercizio provvisorio, Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## **ARTICOLO 18**

### **Risorse economiche**

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti;
  - contributi dalla Sezione ANC che ha espresso il Gruppo di volontariato
  - contributi dei privati;
  - contributi da Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
  - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta sotto la piena responsabilità del Presidente e del Tesoriere delegato.

## **ARTICOLO 19**

### **Quota sociale**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. . Essa è annuale, deve essere fissata all'inizio di ogni anno, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della Organizzazione . Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **ARTICOLO 20**

### **Modifiche allo Statuto**

Le proposte di modifica al presente Statuto sono presentate all'Assemblea straordinaria dal Comitato esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti . Le relative deliberazioni sono approvate dalla stessa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all' organizzazione.

## **ARTICOLO 21**

### **Uso dell'uniforme ANC**

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è regolata dalla Presidenza Nazionale ANC che determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme in armonia con le vigenti leggi.
2. Non sono tollerati comportamenti difformi e le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento agli organi ANC di competenza.

## **ARTICOLO 22**

### **Rapporti con l'ANC**

1. L'Organizzazione è composta da soci ANC per cui essa è tenuta a mantenere con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza.
2. Essa , pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa, svolge le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente della Sezione a cui spetta il compito di gestire i rapporti dell'ANC con gli enti e con le strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell'indirizzo e del controllo

Il Presidente dell'organizzazione deve comunicare le eventuali adesioni ricevute alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.

4. In caso di approvazione di nuove norme statutarie da parte della Presidenza Nazionale ANC sul volontariato, valide per tutto il territorio nazionale entro novanta giorni da tale approvazione l'organizzazione dovrà modificare il presente Statuto.

## Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 26 In  
 def. Omel  
 Mary Bell  
 Anne Anne  
 She is a girl  
 of 10 years old  
 who is  
 a girl  
 Mrs. Bennett  
 John Smith  
 Taylor